

APPENDICE N. 1

COMPAGNIA:	MetLife Europe d.a.c. con Sede Legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 Irlanda. La presente Appendice è emessa dalla Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe d.a.c. avente Sede in Via Andrea Vesalio, 6 - 00161 Roma
OGGETTO:	Fascicolo informativo relativo al Contratto di assicurazione Mutuo Vivo
DECORRENZA:	15/01/2018

Con la presente Appendice, che costituisce parte integrante e sostanziale del Fascicolo informativo in oggetto, la Compagnia comunica quanto segue:

Nel caso in cui la banca o altro intermediario finanziario dovesse condizionare l'erogazione del mutuo o del credito al consumo alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, così come previsto dal decreto legge n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012, la nota informativa e le condizioni di assicurazione relative alla garanzia Decesso per qualsiasi causa si intendono modificate come di seguito.

NOTA INFORMATIVA

C. INFORMAZIONI SUI COSTI E REGIME FISCALE

5. Costi gravanti sul Premio

Costo complessivo per emissione, gestione e acquisizione del Contratto	26,00% del Premio annuo a cui va aggiunto un costo percentuale da applicare sul Capitale assicurato pari allo 0,010%.
Spese accessorie	€ 24,00 all'anno, ripartiti sulle singole rate di Premio in caso di frazionamento del Premio.
Costo di intermediazione e distribuzione	Il 9,00% del Premio annuo al netto delle spese accessorie.
Costo per visita medica	Se la visita medica è richiesta in fase di assunzione del rischio, il costo è a carico dell'Assicurato e non è quantificabile a priori in quanto dipende dalla tariffa praticata dalla struttura medica liberamente scelta dall'Assicurato. Se la visita medica è disposta per l'eventuale liquidazione del Sinistro, il costo è a carico della Compagnia che si rivolge a medici di sua fiducia.

Tutti i costi sono dettagliati nel preventivo di Polizza e, se non diversamente indicato, si intendono inclusi nell'importo del Premio.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 8 – Limitazioni ed Esclusioni



La Compagnia non sarà tenuta a garantire alcuna copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente Contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, o da altre leggi o regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

8.1 – Carenza

Il Contratto prevede un periodo di Carenza di 90 giorni, a partire dalla decorrenza della copertura assicurativa. Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l'Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica.

Qualora l'evento assicurato si verifichi durante il periodo di Carenza, la Compagnia corrisponderà una somma pari all'importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

Il periodo di Carenza non troverà in ogni caso applicazione qualora l'evento assicurato sia conseguenza diretta di Infortunio, malattia infettiva acuta o shock anafilattico.

8.2 – Esclusioni

È escluso dal Contratto il decesso conseguenza di:

- **dolo dell'Assicurato o dei beneficiari;**
- **suicidio dell'Assicurato, se avviene entro i primi 2 anni dalla decorrenza della copertura assicurativa o, trascorso questo periodo, nel primo anno dall'eventuale riattivazione del Contratto accordata dalla Compagnia;**
- **rischi catastrofali;**
- **atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato ad insurrezioni, sommosse e tumulti popolari.**

Art. 13 – Denuncia di Sinistro ed obblighi relativi

13.1 – Formalità di denuncia del Sinistro

I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto alla Compagnia all'indirizzo **MetLife Rappresentanza Generale per l'Italia, Ufficio Sinistri, Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma, Indirizzo Email sinistri@metlife.it**. La denuncia può essere presentata in forma libera oppure utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Compagnia, seguendo le istruzioni riportate sul sito internet www.metlife.it nella sezione Assistenza Clienti / Denuncia un Sinistro. Inoltre, per ottenere informazioni ed assistenza sulla denuncia del Sinistro è possibile telefonare al Numero Verde **800.478.300**. La denuncia dovrà essere completa delle informazioni e dei documenti elencati all'art. 13.2. L'invio tardivo di documentazione o informazioni potrebbe comportare un allungamento dei tempi di valutazione del Sinistro. Resta inteso che in caso di denuncia incompleta la Compagnia comunicherà tempestivamente al denunciante la necessità di integrare la documentazione. La Compagnia ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata all'art. 13.2, a condizione che la richiesta sia circoscritta al sinistro denunciato e che la documentazione sia strettamente necessaria ed indispensabile per la corretta istruttoria e per l'accertamento del diritto alla prestazione. La Compagnia si riserva il diritto, a sue spese, di far effettuare accertamenti per verificare la veridicità delle informazioni alla stessa comunicate. **I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952, comma 2, del Codice Civile.** In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia si impegna al pagamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. Resta inteso che qualora la Compagnia, per cause ad essa non imputabili, si trovi nell'impossibilità di corrispondere gli importi dovuti relativi ai sinistri denunciati entro il termine di Prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

13.2 – Documentazione da allegare alla denuncia del Sinistro

Si riporta di seguito, distinta per garanzia, la documentazione da allegare alla denuncia del sinistro per la corretta istruttoria della pratica e per l'accertamento del diritto alla prestazione:

- relazione medica sulle cause del decesso;
- certificato di morte in originale;
- in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, ecc.) verbale delle forze dell'ordine o certificato della procura o altro documento rilasciato dall'autorità competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
- eventuale referto autoptico e indagini tossicologiche.

Art. 19 – Comunicazioni all'Assicurato in corso di Contratto

La Compagnia si impegna ad inviare all'Assicurato, **entro 60 giorni** dalla data di chiusura di ogni anno solare, ovvero da ogni ricorrenza annuale, una comunicazione contenente informazioni sull'ammontare del capitale assicurato, gli eventuali premi in scadenza, ovvero in arretrato, con un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento ed il nominativo del/i beneficiario/i o del/i vincolatario/i.

Resta inteso che con riferimento alla garanzia Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia, troveranno applicazione esclusivamente le condizioni di assicurazione rappresentate all'interno del Fascicolo informativo in oggetto.

Emessa in Roma, il 15/01/2018.

FERMO IL RESTO

**MetLife Europe d.a.c.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Rappresentante Legale**

